



COMUNE DI SONA

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DELL'AREA DI SOSTA DI VIA LIGURIA IN LUGAGNANO DI SONA

Approvato con deliberazione C.C. n. ___ del _____

ARTICOLO 1 - Progressivo superamento Aree di sosta e gestione temporanea

1. Il presente Regolamento disciplina in via transitoria, fino al definitivo superamento, come previsto dalla *“Strategia nazionale di inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti 2012/2020”* (attuativa della Comunicazione della Commissione Europea 173/2011), la gestione temporanea di un’area attrezzata in Via Liguria di Lugagnano di Sona per la sosta delle famiglie Sinti.
2. Il Comune, al fine di garantire le necessarie condizioni di legalità e favorire l'integrazione sociale e percorsi di autonomia (economica, abitativa, educativa) delle famiglie Sinti, stabilisce con il presente regolamento le norme che disciplinano la concessione dell’area per una ordinata convivenza all’interno e all’ esterno del medesimo spazio.
3. L’area di sosta di Via Liguria di Lugagnano di Sona, di proprietà comunale, è classificata dal vigente P.I. come *“Zona F – zone a servizi per attrezzature pubbliche e di pubblico interesse: aree per sosta a lungo termine”*, e la sua destinazione temporanea ad area di sosta è conforme a tale classificazione urbanistica.
4. In tale area vengono ospitati i nuclei familiari Sinti che già da tempo risiedono nel Comune di Sona, occupando un’area sita nella località di Lugagnano, in Via le Mase, del tutto inidonea, sia sotto il profilo urbanistico sia sotto il profilo igienico – sanitario, all’insediamento umano in quanto all’interno degli impianti sportivi e a ridosso della Casa di riposo.
5. Tenuto conto dell’estensione dell’area di sosta di Via Liguria, dei moduli abitativi collocati all’interno dell’area medesima e della relazione degli uffici comunali, la Giunta comunale determina, con proprio provvedimento, la capienza massima di persone che possono vivere e permanere nello spazio assegnato.
6. Il Comune individua, condividendone i contenuti con i concessionari, le azioni volte al superamento del *“sistema campi nomadi”* secondo la *“Strategia Nazionale d’inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti”* di cui all’art. 1, comma 1, del presente regolamento.

ARTICOLO 2 – Caratteristiche area di sosta a lungo termine sul territorio comunale

1. L’area di sosta di via Liguria insiste in un ambito di urbanizzazione consolidata ed è attrezzata per ospitare temporaneamente le famiglie Sinti.
2. L’area di cui al comma 1 è dotata:
 - di allacciamenti elettrici per le singole piazzole;
 - di allacciamenti all’acqua potabile;
 - di scarichi idrici allacciati alla pubblica fognatura.
3. L’area è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di edilizia, di urbanistica ed igienico-sanitaria.

ARTICOLO 3 - Disciplina delle presenze all’interno delle aree

1. Nell’area di sosta comunale di cui all’art. 1 è consentita la permanenza solo alle persone autorizzate ed elencate nella concessione di cui al successivo articolo 5) che non subiscano, nel periodo di vigenza della medesima concessione, condanne penali passate in giudicato per reati aventi natura non colposa.
2. L’area di sosta comunale è suddivisa in piazzole, come rappresentate nelle planimetrie allegate, che fanno parte integrante del presente regolamento (allegato A).

3. Eventuali piazzole che venissero liberate dagli assegnatari non possono più essere oggetto di concessione in conformità a quanto previsto all'art. 1, comma 1.
4. L'occupazione non autorizzata delle piazzole, di cui al comma precedente, da parte di persone assegnatarie di altri spazi all'interno dell'area, comporta l'immediata revoca della concessione che consente la permanenza nell'area di sosta.
5. L'ospitalità di persone non assegnatarie di spazi all'interno dell'area è ammessa, previa espressa autorizzazione del Comune, esclusivamente per periodi non superiori a sessanta giorni complessivi in un anno solare.
6. L'autorizzazione all'ospitalità di persone estranee alla concessione dell'area di Via Liguria deve essere richiesta al Comune mediante apposita istanza.
7. Il Comune, entro due giorni lavorativi, autorizza l'ospitalità indicando, nel medesimo provvedimento, il periodo di permanenza e la piazzola assegnata.
8. L'autorizzazione è concessa nel rispetto delle norme di sicurezza relative al numero massimo di persone che possono sostare nell'area di sosta.

ARTICOLO 4 - Rappresentanza e partecipazione

1. Al fine di favorire la corretta informazione e la partecipazione alla gestione dell'area di sosta di cui all'articolo 1, comma 1, le persone concessionarie delle piazzole possono nominare un loro rappresentante come espressione della comunità insediata nella medesima area.
2. Il rappresentante dell'area di cui al comma precedente è la persona di riferimento dell'Amministrazione comunale.
3. Il rappresentante delle persone che vivono nell'area di sosta di via Liguria ha il compito di collaborare con il Comune al fine di garantire la serena convivenza all'interno dello spazio assegnato, l'uso corretto delle attrezzature di proprietà comunale, l'organizzazione della pulizia delle parti comuni e l'organizzazione di ogni altro aspetto inerente la gestione delle aree anche con riferimento ai rapporti con il territorio.
4. Il rappresentante viene designato dai titolari della concessione con criteri approvati dalla Amministrazione comunale che garantiscano la rappresentatività delle persone insediate nell'area.
5. Nell'area possono essere convocate assemblee di partecipazione attiva con lo scopo di informare e di condividere misure destinate al benessere delle persone insediate nelle piazzole.

ARTICOLO 5 - Concessione in uso della piazzola

1. Il Comune rilascia, per ogni piazzola che suddivide l'area di sosta, una concessione di durata quadriennale.
2. La concessione è rilasciata previa verifica da parte del Comune del possesso dei documenti di identità personale in corso di validità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare e, per i cittadini stranieri, del possesso del permesso di soggiorni in corso di validità.
3. La concessione è rilasciata a favore di uno dei componenti del nucleo familiare indicato dal concessionario medesimo.
4. Nella concessione sono richiamate tutte le persone che hanno diritto di permanere nella singola piazzola.
5. La concessione dà il diritto a permanere nell'area di cui all'art. 1, comma 1, al titolare della concessione e alle persone in esse indicate.

6. E' obbligatoria, se ne ricorrono i presupposti, l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione del Comune di Sona.
7. La concessione è rinnovabile su presentazione di apposita domanda da parte del titolare al Comune da presentarsi almeno 90 giorni prima della scadenza della concessione stessa; il procedimento di concessione si conclude in 30 giorni.
8. La concessione è strettamente personale e ne è vietata la cessione a terzi e la sub concessione, nonché la trasmissione ereditaria. La concessione autorizza le persone in essa elencate, e ai nati dalle medesime, a risiedere nelle piazzole assegnate nei limiti della capienza massima dei soggetti che possono convivere nell'area, così come stabilito nell'articolo 1, comma 5.
9. In caso di decesso o abbandono dell'area da parte del titolare della concessione, le persone presenti nel citato elenco, e richiamate nella concessione medesima, hanno diritto a rimanere nella piazzola fino alla scadenza e di individuare una nuova persona, tratta dall'elenco, a cui deve essere intestata la concessione.
10. Il rinnovo della concessione può essere presentato dalla persona più anziana di quelle elencate nella concessione, la quale provvederà alla regolarizzazione delle eventuali morosità derivanti dal mancato pagamento del canone e delle utenze dell'area di sosta.
11. Qualora eventuali domande di rinnovo della concessione pervenissero dopo il termine di scadenza fissato nel presente regolamento, si decade dal diritto all'assegnazione degli spazi all'interno dell'area di sosta.
12. L'atto di concessione definisce:
 - a. l'individuazione della piazzola concessa;
 - b. la collocazione e la superficie della piazzola concessa tra quelle individuate nella planimetria allegata al presente regolamento (allegato A);
 - c. il numero di persone che possono alloggiare all'interno dei moduli abitativi collocati nelle piazzole assegnate;
 - d. il termine della scadenza della concessione;
 - e. gli elementi identificativi dei moduli abitativi autorizzati ad occupare la piazzola;
 - f. le cause di revoca della concessione di cui all'art. 10;
 - g. il monoblocco dei servizi igienici assegnato in uso;
 - h. i contatori dell'utenza dell'energia elettrica e del servizio idrico;
 - i. le modalità di pagamento del canone di concessione;
 - j. ogni altra condizione tecnico-amministrativa connessa alla concessione.
13. Al momento del rilascio della concessione vengono consegnati al concessionario:
 - a. una copia del presente regolamento;
 - b. l'atto di concessione per l'occupazione degli spazi e dei moduli abitativi;
 - c. il vademecum per il soggiorno nell'area di sosta.
14. Nel caso in cui si presentino situazioni particolari ed eccezionali non disciplinati dal presente articolo si demanda alle determinazioni assunte dalla Giunta comunale.

ARTICOLO 6 – Canone

1. La concessione e l'occupazione della piazzola, comprensiva dell'utilizzo dei servizi igienici, comportano, per i concessionari, l'obbligo di pagare un canone con periodicità semestrale.
2. L'ammontare del canone viene determinato con un provvedimento della Giunta comunale.
3. Il predetto provvedimento viene adottato entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

4. Il canone viene aggiornato annualmente in base all'indice Istat costo vita di famiglie di operai e impiegati.

ARTICOLO 7 – Obblighi del Comune

1. Il Comune ha l'obbligo di intervenire a proprie spese per fare fronte agli interventi di manutenzione straordinaria, derivanti anche da atti di vandalismo che interessano i beni di proprietà comunale.
2. Il Comune non interviene per far fronte alla necessità delle manutenzioni straordinarie dei beni comunali dovuta ad azioni colpose o dolose degli assegnatari delle piazzole e dei relativi moduli abitativi.
3. Nel caso si verificassero situazioni di cui al comma precedente, obbligati ad intervenire per le manutenzioni sono gli assegnatari degli spazi.
4. Il Comune si riserva di intervenire direttamente al verificarsi della fattispecie di cui al comma 3 recuperando, con la successiva azione risarcitoria, i costi dell'intervento da chi o da coloro che hanno causato i danni o le manomissioni ai beni comunali.
5. Il Comune interviene con oneri a proprio carico nel caso della necessità di interventi di derattizzazione e disinfestazione che interessano l'area di sosta, salvo che la necessità degli stessi interventi derivi dai comportamenti dei concessionari, che in tal caso sono chiamati ad intervenire direttamente.
6. I concessionari non possono collocare all'interno e all'esterno dell'area di cui all'art.1, comma 1, depositi di rifiuti e materiali impropri allo spazio concesso per la convivenza.
7. Nel caso in cui si verifichi la situazione di cui al comma precedente, i concessionari sono obbligati a rimuovere, con oneri a proprio carico, i rifiuti e il materiale depositato, a sanificare e a disinfestare l'area.
8. Il Comune si riserva di intervenire direttamente al verificarsi della fattispecie di cui al comma 6, recuperando con la successiva azione i costi dell'intervento da chi o da coloro che hanno realizzato depositi di rifiuti o di materiale improprio sia all'interno sia all'esterno dell'area di sosta causando il degrado ambientale.
9. L'Amministrazione comunale mantiene un dialogo costante con le famiglie ospitate nelle aree di sosta di cui al presente regolamento al fine di condividere le disposizioni in esso contenute anche attraverso un percorso informativo.

ARTICOLO 8 - Doveri e divieti derivanti dalla convivenza nell'area di sosta

1. I concessionari dell'area devono:
 - a. garantire, secondo le normative vigenti, l'assolvimento degli obblighi scolastici da parte dei minori residenti nell'area;
 - b. mantenere in buono stato i beni e le attrezzature comunali ed i servizi presenti all'interno dell'area di sosta, curandone costantemente il corretto uso e segnalandone tempestivamente i guasti e le rotture che comportino interventi di manutenzione straordinaria ai competenti uffici comunali;
 - c. impedire il formarsi, all'interno dell'area, di rifiuti che non siano quelli classificati come solidi ed urbani;
 - d. curare la pulizia della piazzola assegnata, degli spazi e dei servizi comuni, provvedendo a depositare i rifiuti solidi ed urbani negli appositi cassonetti di raccolta con le modalità stabilite dal gestore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti;

- e. rispettare le normative vigenti in materia di utilizzo delle bombole di gas, degli allacciamenti alle prese dell'energia elettrica, dell'acqua e agli scarichi dei vari moduli abitativi;
 - f. rispettare le normative vigenti in materia di cura e di proprietà degli animali domestici;
 - g. rimuovere ogni cosa dalla propria piazzola e dagli spazi comuni all'atto dell'uscita, anche temporanea con il proprio mezzo mobile;
 - h. comunicare al Comune entro le 48 ore del primo giorno lavorativo, ogni uscita dall'area di sosta, dei mezzi abitativi, per periodi superiori ad un mese e segnalare la data di rientro;
 - i. provvedere autonomamente all'allacciamento all'energia elettrica e all'acqua, pagando i relativi corrispettivi;
 - l. assolvere agli obblighi relativi al pagamento dei tributi e dei corrispettivi comunali;
 - m. sostenere le spese per la manutenzione ordinaria delle strutture e dei servizi presenti nell'area di sosta;
 - n. rispettare le prescrizioni e le disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - o. non svolgere attività all'aperto che possa causare disturbo ai confinanti e alla quiete pubblica;
 - p. cessare entro le ore 22,00 ogni manifestazione o attività all'aperto che possa recare disturbo ai confinanti e alla quiete pubblica;
 - q. provvedere alle variazioni anagrafiche modificative della composizione del nucleo familiare e alle variazioni dello stato civile, così come disposte dalla legge e dai regolamenti governativi, anche al fine di procedere con l'aggiornamento degli atti concessori;
 - r. impegnarsi a presentare domanda per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare o di edilizia pubblica convenzionata;
 - s. aderire al progetto socio-educativo proposto dal Comune.
2. Sono inoltre vietati i seguenti comportamenti:
- a) occupare spazi diversi dalla piazzola concessa e/o modificare gli spazi assegnati con il provvedimento comunale;
 - b) parcheggiare all'interno dell'area, nella piazzola concessa e negli spazi comuni, mezzi non previsti nella concessione di cui all'art.5;
 - c) dare ospitalità a persone estranee alla concessione rilasciata dal Comune, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 comma 5;
 - d) ostruire in alcun modo i varchi di ingresso/uscita all'area di sosta;
 - e) ingombrare le aree a ridosso delle unità abitative riducendo i passaggi laterali;
 - f) costruire strutture abitative o di altra natura con qualsiasi materiale e utilizzare gli impianti dell'area di sosta in modo difforme dalla loro destinazione originaria;
 - g) realizzare allacciamenti non consentiti e non autorizzati;
 - h) accendere fuochi fuori dalle zone espressamente attrezzate allo scopo;
 - i) bruciare all'interno e all'esterno dell'area di sosta qualsiasi tipo di materiale.
3. E' ammessa all'interno dell'area di sosta l'installazione di tende da sole collegate alle unità abitative che non determinino la formazione di verande fisse tali da costituire vano abitativo.

ARTICOLO 9 – Sanzioni

1. I comportamenti e le azioni contrarie e vietate dal presente regolamento e in contrasto con l'atto di concessione rilasciato dal Comune comportano l'applicazione di una sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500 ex art. 7 bis D.lgs. 267/2000, oltre alla revoca, nei casi più gravi stabiliti all'art. 10, della concessione.

ARTICOLO 10 – Revoca della concessione

1. La concessione di cui all'art. 5 può essere revocata per i seguenti motivi:
 - a. mancato pagamento di due rate dei canoni di cui all'art. 6;
 - b. violazioni gravi e ripetute dei doveri e dei divieti di cui al precedente art. 8;
 - c. abbandono della struttura assegnata per un periodo superiore a sei mesi, salvo espressa e preventiva autorizzazione comunale;
 - d. mancata richiesta di iscrizione anagrafica del nucleo familiare autorizzato alla permanenza nel termine di cui al successivo art. 12;
 - e. occupazione temporanea di piazzole non autorizzata come previsto dal precedente art. 2;
 - f. reiterato rifiuto di aderire alle proposte di partecipazione ai percorsi di integrazione sociale dei competenti uffici comunali.
2. La revoca della concessione comporta l'allontanamento dall'area di sosta.

ARTICOLO 11 – Controlli

1. L'Amministrazione comunale effettua controlli periodici con cadenza almeno trimestrale.
2. Il Comune si riserva, oltre a quanto previsto al comma 1, di effettuare, in qualsiasi momento, controlli all'interno delle aree di sosta al fine di verificare l'osservanza del presente regolamento.
3. Il Corpo di polizia locale del Comune di Sona esercita i compiti di vigilanza sul rispetto delle leggi e delle norme del presente regolamento. In particolare provvede alla verifica del rispetto delle norme di comportamento, nonché al controllo dei veicoli all'interno dell'area di sosta e agli accertamenti in ordine alla legittima presenza delle persone all'interno della stessa anche in collaborazione con l'Autorità di pubblica sicurezza per gli aspetti di competenza.
4. La Commissione consiliare competente in materia può chiedere una relazione sull'attuazione del presente regolamento entro il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 12 – Regolarizzazione delle presenze e iscrizione anagrafica

1. Il titolare e le altre persone elencate nella concessione dovranno, se necessario, regolarizzare la posizione anagrafica entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento comunale.

*** **



ALLEGATO “A”

Planimetria dell’area di sosta di Via Liguria in Lugagnano di Sona